



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Alessandra Scarzella	PRESIDENTE
Dott. Paolo Viarengo	CONSIGLIERE
Dott. Caterina Baisi	CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. **214 /2020** R.G.L. promossa da:

_____ , rappresentato e difeso dall'avv. Dario Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, p.zza Cattaneo 26/11, per procura allegata al ricorso introduttivo. **reclamante**

CONTRO

_____ , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t.

_____ , rappresentata e difesa dall'avv. Davide Baiardo, con domicilio eletto in Genova, via Don Giovanni Verità 11/4, presso la persona e lo studio del predetto difensore, come da procura allegata alla comparsa di costituzione. **reclamata**

CONCLUSIONI

Per il reclamante:

“Piaccia alla Corte d’Appello, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza impugnata:

1)accertare e dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità ed in ogni caso l'inefficacia del licenziamento verbale o per fatti concludenti intimato da data 23.01.19;

2)conseguentemente, in ragione dell'intervenuta dichiarazione

dell'esercizio del diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra, voglia condannare al pagamento di 15 mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad Euro 2.252,69 mensili o nella misura meglio ritenuta, nonché al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino alla pronuncia della sentenza sentenza, comunque in misura non inferiore a inferiore a 5 mensilità;

3) con vittoria delle spese di lite, del presente grado di giudizio e delle fasi del rito Fornero del giudizio di primo grado, da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per averle integralmente anticipate”.

Per la reclamata:

“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, preve le pronunce e le declaratorie tutte del caso, dichiarare il reclamo promosso dal Sig. inammissibile e/o infondato de iure et de facto e/o non provati i capi della domanda proposta nei confronti della e, pertanto, confermare la sentenza n. 356/2020 del TRIBUNALE DI GENOVA, SEZIONE LAVORO, Giudice Dott. Alessandro BARENGHI, pubblicata il 30/07/2020 nel procedimento n. 3956/2019 R.G..

Vinte le spese ed i compensi di causa, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge”.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ai sensi dell'art 1, comma 48, l. 92/1
premessi di avere lavorato con mansioni di autotrasportatore alle dipendenze di società cooperativa dal 9.4.2014 e di essere stato licenziato verbalmente il 22 gennaio 2019, nel corso di un colloquio al termine della giornata lavorativa negli uffici di Genova dal socio alla presenza del rappresentante dell'azienda conveniva in giudizio la società al fine di sentire dichiarare la nullità e l'inefficacia del recesso, con la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento sino all'effettiva reintegra, dichiarando peraltro di optare per il pagamento dell'indennità sostitutiva pari a quindici mensilità della retribuzione.

La società si costituiva e contestava l'asserito licenziamento verbale, in particolare deducendo:

- che nel corso dell'incontro del 22 gennaio 2019 il ricorrente, convocato per risolvere la questione dell'eccessivo consumo di gasolio dell'automezzo che aveva in uso, era stato solo invitato dal socio a condurre tale mezzo presso l'officina di Tortona al fine di eseguire i relativi controlli;

- che il giorno successivo, 23.1.2019, egli si era effettivamente recato presso l'officina dove però, di propria iniziativa, aveva riconsegnato oltre all'automezzo anche il gettone della cisterna, il libretto di circolazione e il telepass;

- che l'indomani, 24.1.2019, invece di presentarsi al lavoro il ricorrente aveva inviato missiva con la quale, tra l'altro, impugnava il licenziamento orale;

- che, visto il comportamento concludente tenuto dal ricorrente in data 23.1.2019, la società aveva ritenuto che l'impugnazione avesse natura strumentale e, confidando erroneamente sul fatto che egli si fosse dimesso telematicamente, aveva in tal senso risposto con la lettera del 15.2.2019 alla nuova offerta della prestazione lavorativa ricevuta l'11.2.2019;

- che, verificata l'assenza di dimissioni telematiche, in data 7.3.2019 essa aveva chiesto al ricorrente di presentarsi per riprendere il servizio, richiesta che però era stata respinta dal ricorrente;

- che il rapporto lavorativo non si era pertanto mai interrotto, come attestato anche dal LUL prodotto in atti e dalle risultanze del modello C2 del Centro per l'Impiego, di cui chiedeva l'esibizione.

Il Tribunale, con l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, respingeva il ricorso ritenendo verosimile la versione difensiva della società sulla base della conferma del teste socio presente all'incontro del 22.1.2019, in quanto il ricorrente si era pacificamente recato presso l'officina a consegnare il mezzo il giorno successivo all'asserito licenziamento ed era emersa un'obiettiva esigenza per l'azienda di una verifica tecnica sull'eccessivo consumo di carburante, esigenza che non implicava la volontà dell'amministratore della società di risolvere il

rapporto lavorativo con il ricorrente. In assenza di prove testimoniali contrarie, neppure dedotte dal ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse provato il fatto costitutivo del licenziamento orale, secondo i principi affermati dalla recente giurisprudenza (Cass. 3822/2019), escludendo di potere desumere elementi in tal senso dalla lettera di impugnazione del licenziamento del 24.1.2019 o dalla contestazione disciplinare inviata il 29.1.2019.

Il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza, eccependo l'incapacità a testimoniare del socio e rappresentante della società

nonché l'erroneità della mancata valorizzazione, ai fini probatori, della tempestiva impugnazione del licenziamento del lavoratore e della mancata accettazione delle ripetute offerte formali delle prestazioni lavorative, dell'omessa contestazione della prolungata assenza ingiustificata, dell'implausibilità e pretestuosità delle motivazioni addotte dalla società circa l'erroneo affidamento sulle dimissioni telematiche del lavoratore. Concludeva reiterando le domande svolte con il ricorso introduttivo.

La società contestava la fondatezza dell'opposizione e il Tribunale respingeva il ricorso con sentenza in data 30.7.2020, nella quale, oltre a richiamare le argomentazioni già svolte nell'ordinanza sommaria, riteneva che la comunanza ad altri dipendenti delle contestazioni relative all'eccessivo consumo di carburante non assumesse rilievo ai fini della verifica circa l'assolvimento dell'onere probatorio, gravante sul ricorrente, della intimazione del licenziamento in forma orale, onere che non poteva considerarsi assolto neppure per presunzioni, stante la pluralità di evidenze documentali tra loro contrastanti.

Avverso la decisione il ricorrente ha proposto reclamo e la società reclamata ha resistito al gravame.

Espletato il tentativo di conciliazione e licenziata consulenza tecnica di ufficio, all'esito della discussione orale la Corte si è riservata la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il reclamante impugna la sentenza per non avere ritenuto provato il licenziamento orale intimato dalla società il 22.1.2019, lamentando che il Tribunale avrebbe omissis di valutare adeguatamente la documentazione in atti unitamente al comportamento contraddittorio tenuto dalla società, a fronte della propria condotta lineare e coerente, e avrebbe errato nel sottovalutare ulteriori elementi sintomatici dell'inverosimiglianza delle tesi difensive della reclamata, quali la pretestuosità delle due contestazioni disciplinari successive al licenziamento e le gravi scorrettezze poste in essere dall'azienda nei confronti dell'appellante e dei colleghi (contestazioni sistematiche sul consumo eccessivo di carburante, trattenute retributive per assenze ingiustificate smentite dalle risultanze dei dischi cronotachigrafi o "cautelative" con saldi retributivi a zero o negativi, versamenti sul conto corrente aziendale imposti prima dell'assunzione per l'acquisto di mezzi da intestare alla società).

In particolare il reclamante richiama:

- la prima impugnazione del licenziamento a mezzo PEC del 24.1.2019 e la successiva comunicazione via telefax del 8.2.19 (trasmessa alla società l'11.2.19) con le quali egli lamentava di essere stato invitato a riportare in officina il trattore stradale e il rimorchio e a non recarsi più sul posto di lavoro e faceva formale offerta delle prestazioni lavorative manifestando la propria disponibilità a riprendere il servizio a semplice richiesta scritta;

- la raccomandata della datata 15.2.19, spedita il 21.2.19, con la quale l'azienda replicava: *"le sue dimissioni sono valide ed efficaci, ad ogni fine ed effetto di legge perché da lei non successivamente revocate nel termine di sette giorni dalla loro presentazione. Pertanto non ci è possibile accogliere la formale offerta di prestazioni"*;

- la successiva PEC del 25.2.19 in cui il reclamante, richiamato il contenuto delle precedenti comunicazioni del 24.1.19 e del 11.2.19, ribadiva nuovamente l'offerta delle proprie prestazioni lavorative;

- l'ulteriore PEC del 28.2.19 in cui egli sollecitava la società a

consegnargli la presunta lettera di dimissioni;

- il comportamento contraddittorio dell'azienda, la quale per quasi un mese non aveva dato alcun riscontro all'offerta delle prestazioni, né negato il prospettato licenziamento, né rilevato l'assenza ingiustificata o eccepito una diversa causa di risoluzione del rapporto, e solo con la raccomandata inviata il 21.2.2019 aveva opposto le asserite dimissioni del lavoratore salvo poi ritrattare di fatto tale esternazione il 7.3.2019 con l'invito a riprendere servizio;

- la mancata contestazione da parte della società del protrarsi dell'assenza ingiustificata del reclamante per un mese e mezzo (come annotato dalla società anche nel LUL), come sarebbe stato ovvio se non fosse stato licenziato;

- l'implausibilità dell'erronea supposizione delle "dimissioni telematiche", perché era sufficiente per la società verificare la presenza o meno della relativa comunicazione sulla casella PEC come previsto dalla procedura vigente (ex art. 26 d.lgs. 151/2015);

- la compatibilità con il licenziamento verbale della riconsegna, il giorno successivo (23.1.2019), di camion, rimorchio e relative dotazioni aziendali, in quanto egli si era recato all'officina di Tortona non già di propria iniziativa ma in esecuzione di una precisa disposizione di servizio del [redacted] la società nulla aveva dedotto in merito ad eventuali comunicazioni intervenute tra il responsabile dell'officina

[redacted], che aveva ritirato i mezzi, e la direzione aziendale, pur essendo evidente che la notizia delle dimissioni non poteva che essere stata fornita dal medesimo [redacted];

- la legittimità e non contraddittorietà del rifiuto opposto dal reclamante all'offerta di reintegro pervenuta a distanza di 42 giorni dall'impugnativa del recesso, ben oltre il termine di 15 giorni per la revoca del licenziamento previsto dall'art. 18, co. 10, l. 300/1970, in considerazione dello scarso interesse alla prosecuzione del rapporto, posto che erano diversi mesi che non percepiva la retribuzione e che l'ultima busta paga recava un saldo

negativo di oltre 1.600,00 euro che avrebbe comportato ulteriori mensilità di lavoro senza retribuzione;

- la pretestuosità della contestazione del 29.01.19 (spedita tuttavia il 13.2.2019) circa l' eccessivo utilizzo di carburante nel periodo compreso tra il mese di Ottobre 2017 ed il Gennaio 2019, attesa l'abnormità dell'entità di tale eccesso, l'affidamento al reclamante del camion oggetto del controllo solo in data 23.11.2018 (come dimostrato dalle registrazioni tachigrafiche) e la modestia della sanzione irrogata (richiamo scritto) rispetto alla natura fraudolenta e gravemente dannosa dell'addebito.

2. La società si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame, perché privo dei requisiti previsti dagli artt. 342 e 434 c.p.c., e la sua infondatezza nel merito. Sotto quest'ultimo profilo la reclamata ha ribadito che, sulla base del comportamento del lavoratore che aveva consegnato in officina anche quanto non strettamente richiesto per eseguire i controlli, essa aveva fondato motivo di ritenere che il predetto lavoratore non intendesse prendere in affidamento un altro trattore stradale e che di lì a breve avrebbe fatto pervenire la sua lettera di dimissioni senza preavviso; ha eccepito, inoltre, che sarebbero irrilevanti e denigratorie le argomentazioni del reclamante riferite a presunte irregolarità e scorrettezze nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti.

3. Il reclamo è ammissibile perché indica con chiarezza i punti della decisione oggetto di critica e le censure alle argomentazioni addotte dal Tribunale, secondo il paradigma dell'impugnazione di cui agli artt. 434 e 342 c.p.c., in relazione al quale la giurisprudenza ha precisato che l'esposizione dei motivi invocati a sostegno del gravame può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici nuovi, o nella denuncia dell'erronea valutazione delle risultanze probatorie, purché accompagnata dall'enunciazione puntuale degli elementi

oggetto della richiesta di riesame (così da ultimo Cass. 24464/2020).

4. Nel merito il reclamo è fondato.

4.1 Secondo l'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 25847/2018, Cass. 3822/2019, Cass. 14137/2020), grava su chi impugna il licenziamento per mancanza di forma scritta l'onere di provare il fatto costitutivo della domanda rappresentato dalla risoluzione del rapporto imputabile a volontà del datore di lavoro, anche se realizzata con comportamenti concludenti, con l'ulteriore precisazione che a tal fine la cessazione definitiva delle prestazioni lavorative non è da sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza che può conseguire anche alle dimissioni del lavoratore o alla risoluzione consensuale. Si è, inoltre, chiarito che ove il datore di lavoro deduca che un rapporto di lavoro si è estinto per dimissioni del lavoratore, lo stesso datore ha l'onere di fornire la prova del relativo fatto costitutivo, sia in via di azione che di eccezione, sottolineando che in tal caso *“la volontà dismissiva del lavoratore dovrà essere vagliata con adeguato rigore, data la gravità delle conseguenze derivanti dall'incidenza su beni che formano oggetto di tutela privilegiata da parte dell'ordinamento”*.

In entrambe le ipotesi la prova può essere fornita con mezzi documentali od orali e anche con presunzioni semplici, e solo qualora perduri una incertezza probatoria, non superabile neanche con l'attivazione dei poteri ufficiosi di cui all'art. 421 c.p.c., deve trovare applicazione la regola dell'art. 2697 c.c.

4.2 Nella specie, può ritenersi accertato che la cessazione delle prestazioni lavorative del reclamante a fare data dal 23.1.2019 sia da ascrivere alla volontà della società reclamata manifestata verbalmente il giorno antecedente nel corso del colloquio presso gli uffici di Genova.

La veridicità della richiesta di non ripresentarsi più al lavoro da parte del socio nel corso di detto colloquio è, in primo luogo, intrinsecamente compatibile sul piano logico con la contestuale pacifica

contestazione dell'eccessivo consumo di carburante che secondo la società sarebbe emerso dai controlli conclusi il 14.1.2019, per un danno di euro 20.233,00 (cfr. all. 5 fascicolo reclamante), e con il contestuale invito a riconsegnare in officina il mezzo di lavoro, cui ha fatto seguito, nella busta paga del mese di gennaio 2019, la trattenuta cautelativa dell'importo di euro 2.400,00 (tanto da generare un netto negativo di euro 1.605,36).

L'unilaterale volontà di risoluzione del rapporto in capo alla reclamata è, poi, obiettivamente avvalorata da un complesso univoco e convergente di elementi, emergenti dai documenti prodotti e dalle ulteriori risultanze di causa, di seguito riportati:

- il fatto che alla richiesta (pacifica) di riconsegnare in officina il veicolo a lui affidato, unico suo mezzo di lavoro, non abbia fatto seguito alcuna indicazione della società circa le diverse possibili modalità di espletamento dell'attività lavorativa;

- il fatto che a fronte dell'impugnazione del licenziamento verbale inviata dal lavoratore il giorno immediatamente successivo alla riconsegna del mezzo (24.1.2019), contenente l'invito alla ripresa del rapporto, la società sia rimasta del tutto inerte e silente e che identico atteggiamento la stessa abbia tenuto anche a seguito dell'invio dell'ulteriore offerta della prestazione lavorativa in data 8.2.2019, omettendo di contestare tempestivamente al lavoratore l'inesistenza dell'impugnato licenziamento verbale o, comunque, l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro, come sarebbe stato logico attendersi nel caso in cui la società non avesse inteso risolvere il rapporto;

- il fatto che nella prima risposta alle comunicazioni del lavoratore, intervenuta solo il 15.2.2019 ossia a distanza di oltre tre settimane dall'impugnativa del licenziamento, la società si sia limitata a comunicare laconicamente che *“le Sue dimissioni sono valide ed efficaci ad ogni fine ed effetto di legge perché da Lei non successivamente revocate nel termine di sette giorni dalla loro presentazione”*, senza prendere espressamente posizione sul dedotto licenziamento né fornire alcuna indicazione circa la

forma e/o le modalità con le quali il reclamante avrebbe manifestato l'asserita volontà di dimettersi;

- il fatto che la società, a seguito delle due email successive del lavoratore contenenti la richiesta di chiarimenti sul punto (in data 25 e 28 febbraio 2019), abbia immotivatamente ritrattato la precedente posizione inviando la comunicazione del 7.3.2019 con la quale, senza più fare cenno alle dimissioni, lo invitava a presentarsi sul luogo di lavoro per riprendere servizio.

Si tratta di comportamento che trova una credibile spiegazione logica solo nella volontà di risoluzione del rapporto, non essendo verosimile che detta prolungata inerzia e totale disinteresse per il rapporto di lavoro possa trovare plausibile giustificazione nella "convinzione" soggettiva, come eccepito in giudizio, che il lavoratore avesse rassegnato le proprie dimissioni in via telematica lo stesso giorno della riconsegna del mezzo in officina (23.1.2019) sulla base della restituzione, oltre al trattore stradale, anche di semirimorchio, gettone della cisterna, libretto di circolazione e il telepass e della mancata apposizione di riserve o contestazioni sulla ricevuta sottoscritta al momento del ritiro.

In proposito è agevole rilevare che la società - articolata su diverse unità dislocate sul territorio nazionale e con un organico medio di 120 dipendenti (livero interrogatorio del procuratore speciale e visura camerale in atti), quindi verosimilmente dotata di un'organizzazione amministrativa adeguata alle dimensioni aziendali - avrebbe potuto agevolmente verificare l'inesistenza delle presunte dimissioni telematiche già al momento della prima impugnazione del licenziamento a mezzo PEC, il 24.1.2019, o comunque in quello della successiva messa in mora con il telefax del 8.2.2019, e reagire, quindi, tempestivamente alla asserita "strumentalità" dell'impugnazione del licenziamento, contestando espressamente l'esistenza di detto licenziamento e la conseguente assenza ingiustificata del lavoratore, anziché attendere circa un mese prima di effettuare asseritamente detta verifica e invitare il dipendente a ripresentarsi in servizio.

Ugualmente implausibile è che l'erroneo convincimento sulle dimissioni possa essere stato alimentato dalla condotta tenuta dal reclamante il 23.1.2019. Come confermato dallo stesso procuratore speciale

nel corso dell'interrogatorio libero, era prassi che al momento della riconsegna del mezzo in officina l'autista restituisse anche la relativa dotazione, come si evince anche dal modulo prestampato di ricevuta prodotto in atti (all. 7 fascicolo reclamante) destinato a comprovare il passaggio materiale dei beni e documenti in esso indicati all'addetto all'officina. Né, alla luce della natura e della limitata funzione di tale ricevuta, possono trarsi argomenti indiziari decisivi dal fatto che il reclamante si sia limitato a sottoscrivere il documento senza aggiungere in calce alcuna contestazione o riserva.

Ad escludere la concluzione del comportamento tenuto dalla società, non può valere la deposizione isolata del teste [redacted], l'unico presente al colloquio del 22.1.2019 oltre al reclamante e al legale rappresentante della società (si da escludere la rilevanza delle ulteriori prove orali), nella parte in cui egli ha affermato *“che nessuno alla mia presenza ha licenziato verbalmente il ricorrente il 22.1.2019”*. Il teste ha ammesso di avere eseguito personalmente i controlli che avevano rilevato l'asserita anomalia nel consumo di carburante e di avere evidenziato la circostanza al reclamante durante l'incontro negli uffici di Genova del 22.1.2019; egli ha altresì riferito di avere verificato la mattina successiva, 23.1.2019, che lo [redacted] non aveva ancora riconsegnato il mezzo all'officina di Tortona e di averlo sollecitato a provvedervi entro la stessa giornata, smentendo così quanto dichiarato poco prima circa il fatto di avergli solo *“suggerito”* di portare il mezzo ad effettuare detti controlli.

Dalle dichiarazioni riportate emerge il diretto e attivo coinvolgimento del teste nella gestione del rapporto di lavoro, che trova piena rispondenza nel ruolo di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società che lo stesso [redacted] rivestiva al momento dei fatti (essendo cessato dalla carica solo circa un mese prima della deposizione testimoniale resa

all'udienza del 15.7.2019) e rende verosimile il fatto che sia stato il predetto a licenziare verbalmente il reclamante. Indipendentemente dalla sua capacità a testimoniare e dalla tardività della relativa eccezione, sollevata con il ricorso in opposizione, la vicinanza e sostanziale immedesimazione con la parte al momento dei fatti, anche per i connessi profili di eventuale responsabilità, non offrono sufficienti garanzie circa l'attendibilità soggettiva del ricordo del teste, il quale può essere stato indotto per tale ragione a sviare e minimizzare il contenuto del colloquio del 22.1.2019, a maggior ragione in assenza di riscontri oggettivi e in presenza invece di un comportamento della società incongruente con quello che era logico attendersi laddove, come riferito dal teste, egli avesse invitato il reclamante solo a portare il mezzo in officina per i controlli e non anche a non ripresentarsi più al lavoro.

5. Discende dalle considerazioni che precedono la prova del licenziamento orale e il reclamo va pertanto accolto con la dichiarazione dell'inefficacia del recesso ai sensi dell'art. 18, comma 1, l. 300/1970.

Il reclamante ha esercitato l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra già nel marzo 2019, con il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 1, co. 48, l. 92/2012, e pertanto, in applicazione della tutela prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 18 l. 300/1970, la società reclamata va condannata al pagamento di detta indennità, pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al risarcimento del danno nella misura minima di cinque mensilità.

In merito all'ammontare della retribuzione globale di fatto, la società reclamata ha contestato che nel relativo computo possa rientrare l'indennità di trasferta, corrisposta al reclamante nell'importo giornaliero forfettario di euro 26,00, sostenendo che, in base alla disciplina del CCNL dipendenti di imprese di spedizione trasporto merci e logistica, l'indennità avrebbe natura retributiva solo per la parte eccedente la soglia di esenzione dall'Irpef pari a euro 46,48.

La prospettazione non è condivisibile.

In proposito va rilevato che l'art. 6 Parte Speciale CCNL, dopo avere indicato la diversa misura dell'indennità di trasferta in relazione alla durata dei servizi su territorio nazionale o estero, nella parte successiva che qui rileva, ha stabilito : *“6. L'indennità di trasferta prevista dal presente articolo ha natura restitutoria nella misura fissata dalle parti e può essere integrata fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per l'esenzione contributiva e fiscale. Le regole e le definizioni possono essere stabilite con gli accordi collettivi aziendali o territoriali. 7. Le differenze in più rispetto ai valori esenti dall'IRPEF hanno natura retributiva e sono computabili esclusivamente nel T.F.R., sempre che l'indennità sia erogata in modo non occasionale”*.

Secondo il testo delle clausole appena riportate, interpretate nella loro concatenazione logica, al di sotto della soglia di esenzione fiscale, oltre la quale è indiscussa la natura retributiva, l'indennità ha natura restitutoria nella misura pattiziamente individuata dalle parti.

In merito alla portata del citato art. 6 CCNL la giurisprudenza di legittimità – che in relazione alla disciplina generale di cui all'art. 12 l. 153/1969 ha costantemente riconosciuto la duplice componente dell'indennità di trasferta, restitutoria e retributiva (S.U. 27093/2017, Cass. 17253/2018) - ha recentemente precisato che l'indennità ha *“natura restitutoria nella misura fissata dalle parti - per cui, in assenza di pattuizione individuale o aziendale, essendo tale indennità commisurata al tempo, la stessa assume natura retributiva”* (Cass. 7484/2018, Cass. 1378/2019).

Nella specie con l'Accordo aziendale stipulato il 10.1.2017 (vigente nell'arco temporale considerato per la determinazione dell'ultima retribuzione globale di fatto), le parti hanno stabilito le modalità di calcolo dell'indennità di trasferta secondo il sistema di forfettizzazione giornaliera (euro 26,00 per quella nazionale ed euro 57 per quella estero), al dichiarato fine di semplificare i conteggi ed evitare controversie; hanno inoltre previsto

che la parte “retributiva” della trasferta non sia computabile negli istituti contrattuali delle mensilità supplementari, senza tuttavia fornire alcuna indicazione circa la misura di tale parte al fine di distinguerla da quella avente natura restitutoria. In assenza di una specifica pattuizione sul punto e, anzi, in presenza di una clausola espressamente riferita alla componente retributiva dell’indennità che risulterebbe priva di significato laddove si ritenesse la funzione restitutoria dell’intero importo forfettario concordato, deve concludersi che le parti non abbiano inteso avvalersi della facoltà prevista dall’art. 6 e che l’indennità in questione, erogata al reclamante in maniera pacificamente continuativa (cfr. buste paga in atti), abbia natura di retribuzione, come tale rientrante nel calcolo della retribuzione globale di fatto.

Sulla base dei conteggi del CTU, da considerarsi aritmeticamente corretti anche in assenza di rilievi delle parti sull’esattezza dei relativi calcoli, l’importo di tale retribuzione è pari a euro 2.358,80 e la somma complessivamente dovuta al reclamante ammonta pertanto a euro 47.176,00 (2.358,80 x 20).

6. All’accoglimento del reclamo consegue la condanna della società soccombente al rimborso delle spese di lite in favore del reclamante, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, con applicazione di parametri prossimi ai minimi in considerazione del numero non elevato e della non particolare complessità delle questioni, tenuto conto del valore della causa e dell’attività difensiva in concreto espletata nei due gradi di giudizio (inclusa la fase sommaria del procedimento di primo grado).

P. Q. M.

in accoglimento del reclamo, dichiara l’inefficacia del licenziamento intimato in data 22.1.2019 e condanna la società reclamata al pagamento in favore del reclamante dell’importo di euro 47.176,00, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dal 22.1.2019 al saldo; condanna la società reclamata a rimborsare al reclamante le spese di lite,

liquidate per il primo grado in euro 6.800,00 e per il presente grado in euro 5.500,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Genova 21 maggio 2021

IL CONSIGLIERE est.

Dott. Caterina Baisi

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandra Scarzella